

*Dai metodi di calcolo agli esoneri: come cambia l'attestato di prestazione energetica*

# Energia, un bollino cumulativo

## Indice in funzione di tutti i servizi presenti nell'edificio

Pagina a cura  
DI CINZIA DE STEFANIS

**C**ambiano il volto i contenuti dell'Attestato di prestazione energetica (Ape), con nuovi metodi di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici. L'indice di prestazione energetica globale dell'edificio e la conseguente classe saranno finalmente determinati in funzione di tutti i servizi presenti nell'edificio (climatizzazione estiva, climatizzazione invernale, illuminazione, ventilazione e acqua calda sanitaria). Queste le novità contenute nelle nuove linee guida nazionali (dei ministeri dello sviluppo economico, di infrastrutture e ambiente) per l'attestato di prestazione energetica, che sostituirà il decreto del ministero dello sviluppo economico del 26 giugno 2009.

**Esclusione obbligo Ape.** Sarà eliminata la possibilità da parte del proprietario di autocertificare l'appartamento se di cattiva qualità energetica al momento della compravendita. Conseguentemente è stata maggiormente dettagliata la casistica degli edifici esentati dalla certificazione energetica, escludendo dagli obblighi quelli per cui risulta tecnicamente non possibile o non significativo procedere alla certificazione. Saranno esclusi i ruderi, gli immobili invenduti nello stato di «scheletro strutturale», i box, le cantine, le autorimesse, i parcheggi multipiano, i depositi e le strutture stagionali a protezione degli impianti sportivi. Nell'atto notarile di trasferimento della proprietà dovrà essere inserita esplicita dichiarazione dello stato di rudere.

**Scostamento massimo.** Gli strumenti di calcolo, o software commerciali per l'applicazione delle metodologie, dovranno garantire che i valori degli indici di prestazione energetica, calcolati attraverso il loro utilizzo, abbiano uno scostamento massimo del 5% rispetto ai corrispondenti parametri determinati con l'applicazione dello strumento nazionale di riferimento. Il comitato termotecnico italiano predisporrà lo strumento nazionale di riferimento sulla cui base verrà fornita una apposita garanzia.

**Indice di prestazione energetica.** L'indice di prestazione verrà sempre valutato in kWh/m<sup>2</sup> di superficie climatizzata, sia per gli edifici residenziali sia per i non residenziali. L'attestato di prestazione energetica conterrà quindi gli indici per la climatizzazione estiva e per l'illuminazione degli ambienti.

**Applicazione.** Le nuove linee guida aggiorneranno i contenuti del dpr 59/09 e del dm 26 giugno 2009 (linee guida nazionali in ambito energetico) e si applicheranno alle regioni e province autonome che non avranno ancora recepito la direttiva 2010/31/UE. Una delle finalità delle nuove linee guida sarà rendere più omogenea e coordinata l'applicazione delle norme per l'efficienza energetica sul territorio nazionale, a oggi estremamente frastagliata a causa dell'autonomia regionale.

**Dm in arrivo sui requisiti minimi.** Nuovi metodi di calcolo della prestazione energetica degli edifici adeguati alla normativa europea. La classificazione degli edifici avverrà in base alla destinazione d'uso con format specifici e nuove norme per il monitoraggio e il controllo della regolarità amministrativa e tecnica della prestazione degli edifici. Dal 1° luglio 2015 i requisiti minimi saranno sempre più stringenti (nuove trasmittanze per strutture opache e trasparenti) rispetto agli attuali. Saranno aggiornati almeno ogni cinque anni, prevedendo che dal 1°

gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno essere a energia quasi zero. L'Ape conterrà anche gli indici di climatizzazione estiva, di illuminazione, l'indicazione dell'energia prelevata dalla rete e i vantaggi legati alle diagnosi energetiche e agli interventi di riqualificazione energetica, con lo scopo di rendere più reali le raccomandazioni già oggi presenti nell'attestato. Queste alcune delle novità contenute nel decreto Mise (emanato di concerto con il ministero dell'ambiente e dei trasporti) di prossima pubblicazione che ridefinirà le modalità di applicazione della metodologia di calcolo delle prestazioni energetiche e dell'utilizzo delle fonti rinnovabili negli edifici, e i requisiti minimi in materia di prestazioni energetiche degli edifici. Il decreto entrerà in vigore il prossimo 1° luglio 2015 ed è attuativo dell'articolo 5 del decreto legge 4 giugno 2013 n. 63, convertito nella legge 3 agosto 2013 n. 90.


**Applicazione Norma Uni.** Il decreto sui requisiti minimi è da tempo atteso dagli operatori del settore dopo la pubblicazione delle norme Uni/ts 11300 parte 1 e parte 2 che hanno revisionato le metodologie di calcolo per eseguire la certificazione

energetica.

L'ente italiano di normazione ha rilasciato gli aggiornamenti relativi alle norme Uni/ts 11300 parte 1 (determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale) e parte 2 (determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria), e quello relativo al rapporto tecnico Uni/tr 11552 (abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici). Per la prima volta, all'interno del decreto sui requisiti minimi vi è la definizione tecnica di «edificio a energia quasi zero».

L'indice di prestazione energetica globale dell'edificio e la conseguente classe saranno determinati in funzione di tutti i servizi presenti nell'edificio (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione). Vi sarà una definizione più chiara dei consumi energetici così da permettere all'utente di individuare il consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, la qualità dell'involucro e degli impianti.

— © Riproduzione riservata —



## Le novità

### Primo decreto Ape (linee guida prestazione energetica edifici)

<b>Nuovo metodo calcolo Ape</b>	Saranno introdotti nuovi metodi di calcolo delle prestazioni energetiche degli edifici ed entrerà in vigore anche la parte 3 delle Uni ts 11300:2010, che definirà le procedure per valutare il fabbisogno energetico per la climatizzazione estiva
<b>Classi energetiche edifici</b>	Ogni edificio avrà la sua scala in quanto i limiti tra le classi di efficienza energetica non dipenderanno più dal fattore di forma dell'edificio, ma dall'indice di prestazione globale dell'edificio di riferimento
<b>Indice prestazione energetica</b>	L'indice di prestazione energetica globale dell'edificio e la conseguente classe saranno finalmente determinati in funzione di tutti i servizi presenti nell'edificio (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione)

### Secondo decreto requisiti minimi

<b>Classificazione edifici</b>	La classificazione degli edifici avverrà in base alla destinazione d'uso con format specifici e nuove norme per il monitoraggio e il controllo della regolarità amministrativa e tecnica della prestazione degli edifici. Dal 1° luglio 2015 i requisiti minimi saranno sempre più stringenti (nuove trasmittanze per strutture opache e trasparenti) rispetto agli attuali. Saranno aggiornati almeno ogni cinque anni, prevedendo che dal 1° gennaio 2021 tutti gli edifici nuovi o sottoposti a ristrutturazioni importanti dovranno essere ad energia quasi zero
<b>Edificio energia zero</b>	Per la prima volta, all'interno del decreto sui requisiti minimi, vi è la definizione tecnica di «edificio a energia quasi zero». L'indice di prestazione energetica globale dell'edificio e la conseguente classe saranno determinati in funzione di tutti i servizi presenti nell'edificio (climatizzazione invernale, climatizzazione estiva, acqua calda sanitaria, illuminazione e ventilazione). Vi sarà una definizione più chiara dei consumi energetici così da permettere all'utente di individuare il consumo totale di energia e la quota di energia rinnovabile utilizzata, la qualità dell'involucro e degli impianti
<b>Norme Uni</b>	Il decreto sui requisiti minimi è da tempo atteso dagli operatori del settore dopo la pubblicazione delle norme Uni/ts 11300 parte 1 e parte 2 che hanno revisionato le metodologie di calcolo per eseguire la certificazione energetica. L'Ente italiano di normazione ha rilasciato gli aggiornamenti relativi alle norme Uni/ts 11300 parte 1 (determinazione del fabbisogno di energia termica dell'edificio per la climatizzazione estiva e invernale) e parte 2 (determinazione del fabbisogno di energia primaria e dei rendimenti per la climatizzazione invernale e per la produzione di acqua calda sanitaria), e quello relativo al rapporto tecnico Uni/tr 11552 (abaco delle strutture costituenti l'involucro opaco degli edifici)